SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1618)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CACCIA, SAVIO, ASTORI, MELELEO, PERRONE, BONETTI, TEDESCHI, SANTUZ, STEGAGNINI, BAMBI e ZOPPI

(V. *Stampato Camera n.* **3009**)

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1985

Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè con medici civili, generici o specialisti, per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possano essere soddisfatte con il proprio personale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ministero difesa - Ordinamento sanitario*)

Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al secondo comma del presente articolo, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa emanato di concerto con il Ministro del tesoro.